

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

SEZIONE III Bis

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 10558/2018

^^^

A FAVORE DI:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
MORET	EDI	MRTDEI73P56L117L
BLASI	FAUSTA	BLSFST62T59L117P
BERGAMINI	ROBERTA	BRGRRT64C54A657V
CERRI	GIAMPIERO	CRRGPR65B17E472P
DE SANTIS	PAOLOFIORE	DSNPFR64H29H282S
SCHIAVETTA	FULVIA	SCHFLV71S49L719K
TROTTA	VITTORIA	TRTVTR66H56H926S
SEMENTILLI	SONIA	SMNSNO75C64I838F
CIPRIANO	SONIA	CPRSNO73M46D708U
VITTURINI	LUISA	VTTLSV64A48D332R
LAZZARO	GIUSEPPE	LZZGPP68R24H224L
ANDREANELLI	RITA	NDRRTI62E61B352Q
NASCA	GRAZIA	NSCGRZ62M43C471Q
ARIOTTI	ALBERTO	RTTLRT77H20C621M
MARCONCINI	EMILIA	MRCMLE57L52F376Y
MARCHESE	VERONICA	MRCVNC71T54B519J
BARTOLINI	EUGENIO	BRTGNE64T30E472T
RICALDONE	ANTONELLA	RCLNNL70S59L219V
MINOIA	MARIA	MNIMRA75C64C975Z
CANTONE	ADRIANA	CNTDRN60M64A064Q
BARBARO	LUCREZIA CONSOLATA	BRBLRZ76S65H224I
NAPOLITANO	GIULIO	NPLGLI59M26H307P
DE LUCA	IVANO	DLCVNI77M25Z133I
BALDARI	SIMONETTA	BLDSNT69P54F842T
ZUCCARO	MASSIMO	ZCCMSM60B12A479U
DI MATTEO	PIERO	DMTPRI62E14A230F
TEMPESTA	SIMONETTA LUCIA	TMPSTN68T58B936F
BERNARDI	BENEDETTA	BRNBDT63S68G479G
VENDITTI	ELENA	VNDLNE58S43B682I

CAMPOREALE
MAZZUCCO
GUGLIELMO
SABINO
CELANO
MARROCCO

ROSSELLA
FRANCESCO
SIMONE
BRUNA
BRUNA
ANGELO

CMPRSL81C68D643J
MZZFNC56P19F224C
GGLSMN59C11F158B
SBNBRN59P55F839Q
CLNBRN60M57F839F
MRRNGL60E10A123N

TACCONE
DE STASI
SORGENTE
CIARLONE
ESPOSITO ACCIARINI
GIACOPELLO
VERZELLA
SORBARA
ANSALDI
LEO
ROMOLI
BERARDUCCI
BOSSOLA
ZAVAGLIA
FRARACCIO
LA ROVERE
DI LERNIA
CRICCHI
TONINI
VILLANI
BUCCI
FRANZESE
ABATE
PARISI
SPIRIO
MIZZONI
MATTEUCIG
CARLI
BIAGIOTTI
PADUANO
DEL PRETE
MANDUZIO
BONANNI

FRANCESCA
ANNUNZIATA
ISABELLA
ANNA LISA
ANTONELLA
EMMA
NATASCIA
AGOSTINO
ROSITA
IDA
DANIELA
DONATO
LUCIANO
MASSIMILIANO
CARMELINA
ALESSANDRA
MARCO
LIDIA
COSTANZA
GRAZIA
ROBERTA
IMMACOLATA
ANNA
MARCELLINA
MARIA
FRANCESCA
GIUSTINIANO
MICHELA
LETIZIA
AMELIA
NATASHA
GIUSEPPE
MAURA

TCCFNC61R44H224E
DSTNNZ62L68G712Q
SRGSLL69E46I676S
CRLNLS65D68L120X
SPSNNL65D51G763V
GCPMME64E43E542P
VRZNSC78D47G482C
SRBGTN74A06Z133E
NSLRST66S63I754T
LEODIA58L48F141U
RMLDNL65R62F464W
BRRDNT60R31A485T
BSSLCN62E13L750X
ZVGMSM70R28L063K
FRRCML59E60E335E
LRVLSN70S66C632M
DLRMRC55M14H501K
CRCLDI70A67H282P
TNNCTN70P46A271X
VLLGRZ65S49B526W
BCCRRT64L50C114O
FRNMCL61T48H860I
BTANNA62C67H501O
PRSMCL65M61H703F
SPRMRA69E54A089C
MZZFNC76L64E236G
MTTGTN75L01F839C
CRLMHL62H61H570E
BGTLTZ65E58H501N
PDNMLA62S52L259T
DLPNSH73M42G224S
MNDGPP66B18L273D
BNNMRA60D61E435G

CANTALUPO
GAGLIO
PORTA
CROCENZI
RUSSO
MACCARI
ZIMBALATTI
DALL'ASTA
GRAFFEO
SIGONA
MEGARO
CAZZETTA
GUARDINO

ANTONIO
DANIELA
MARINA
ARMIDA
RITA
CLAUDIA
FRANCESCA
MICHELA
FRANCESCO
MARIA CHIARA
TIZIANO
MARIA ELENA
FRANCA CALOGERA RITA

CNTNTN66L31B519G
GGLDNL67H49L331O
PRTMRN56T55A376R
CRCRMD64H59A515Y
RSSRTI65P61F158F
MCCCLD64M41H501R
ZMBFNC63S68H224K
DLLMHL72E48D150S
GRFFNC62R05E974V
SGNMCH68E41H163O
MGRTZN69L30H703U
CZZMLN64A68Z112C
GRDFNC59R41E974L

ROTONDELLA
ROSSONI
FIORUCCI
GROSSI
MAZZACRELLI
SANTILLO
ROSSI
ROSSI
MINICO'
TANCREDI
SERRA
CARDINALE
TAVELLA
LA PORTA
GAGLIANESE
CUTOLO
LEGITTIMO
PANTE'
VANNI
ROSSI
PASSONI
TRIPODI
TORCHIA
GIACALONE
BIANCHI
NERVI

ANTONELLA ANNA RITA
NICOLETTA
SIMONA
ARIANNA
ALESSANDRA
MELINA
ELENA
CANDIDA
SIMONA
GRAZIA ANTONIA
MARIA
ROSANNA
FLORINDA
MARIA RITA
DANIELA
PAOLO
GIUSEPPA NADIA
ELISA
MARIA
CINZIA
LEIA
BIANCA ROSA
NICOLA
DONATELLA
MARIZZI AMALIA
CRISTINA

RTNNNL60C63F284V
RSSNLT67E64D969P
FRCSMN71M67D696M
GRSRNN68D68C852M
MZZLSN64P43H501Z
SNTMLN74D67A783V
RSSLNE64H63G702U
RSSCDD66E66L025Y
MNCSMN68L53I754H
TNCGZN72H58I158K
SRRMRA61B63F979K
CRDRNN57C61G224C
TVLFRN77P69C342H
LPRMRT61E63Z103G
GGLDNL61C65E263R
CTLPLA61D18F839I
LGTGPP68T62G325U
PNTLSE73P44L061H
VNNMRA65B57G843L
RSSCNZ71E42A345P
PSSLEI67L52L483C
TRPBCR70H45F112P
TRCNCL70E05M208K
GCLDTL75D54E974D
BNCMZZ62E70H647Z
NRVCST69E65G197I

GIOVANNINI
CAGGIA
LIPAROTO
CALLARI
CALABRESE
BONELLI
PRESICCE
FRANCIONI
CACCIATORE
MERCADANTE
MORONI
SEMINATORE
PAPANDREA
GUADAGNO
LUCIOTTI
FEBBRAIO
RUFINI
RICCI
DI GRIGOLI
GRIECO

ELISA
CARMELA
PAOLA
GIUSEPPINA
GIULIANA
ANNA MARIA CONCETTA
DOMINIQUE SARA
MARIA GRAZIA
LICINIA
GAETANO
NATALIA
DANIELA
CARLA
ANNA VERA
ISABELLE
PATRIZIA
MARIA CRISTIANA
DEBORA
ZELINDA
MONICA

GVNLSE77A47H282Y
CGGCML67L56A350M
LPRPLA70D49A991V
CLLGPP64M47H269L
CLBGLN61B67I260U
BNLNMR62T69F207U
PRSDNQ69E44Z133W
FRNMGR72L51H501M
CCCLCN68R69A089Z
MRCGTN70R22L776Z
MRNNTL62B64C390O
SMNDNL66C66I169E
PPNCRL58S43H501T
GDGNVR68L43C588X
LCTSSL70D70Z110I
FBBPRZ63D62A859N
RFNMCR73R53H501X
RCCDBR74H50B832D
DGRZND81S66B486Z
GRCMNC67R59F158A

BOSCARINO
MARCANTONIO
PISTARA'
PROCOPIO
MARIANO
ROSSI
MOBILIA
TASCONE
MURRU
TRILLOCCO
IAVARONE
RISO
SPAGNOLO
MANNISE
RONDONI
LAGATTA
FIGLINO
MANCINI
GENOVA

GIUSEPPA
MARIANNUNZIATA
LUIGI
CLAUDIA
ANNALISA
STEFANIA
STEFANIA
MARIA CINZIA
GIAMPIETRO
TIZIANA
VINCENZA
ROCCO
FRANCESCA
RENATA
CHIARA
ANTONIO
SERGIO
MASSIMO
ANTONIA CARMELITA

BSCGPP63H60F107H
MRCMNN68C65C632B
PSTLGU73C12C351W
PRCCLD67L42F839N
MRNNLS76C49I549H
RSSSFN71L65E202H
MBLSFN71S52F717R
TSCMCN72P49F158N
MRRGPT61H29E283V
TRLTZN64B56F437H
VRNVCN62E60E054I
RSIRCC59P09I172F
SPGFNC66B57D122S
MNNRNT60D48L736Q
RNDCHR74L68A558V
LGTNTN68T04E435J
FGLSRG69L30G317O
MNCMSM57R06H501F
GNVNNC63L56B099R

PARROCCINI	ALFREDO	PRRLRD66E29H501T
CASAROLA	ELISABETTA	CSRLBT72B49E469P
FUMAROLA	VINCENZO	FMRVCN59A23E469O
FORMICA	GIUSEPPA	FRMGPP66R59F158A
BIANCO	ROSANGELA	BNCRNG73H45L049W
DI PALO	RACHELE	DPLRHL58P53F839Z
SOCCIO	ANTONIO	SCCNTN79H22H985C
CASERTA	SABRINA	CSRSRN74S53C351Z
GRAZIOTTO	ROMINA	GRZRMN73A66F964E
TROCCOLI	GIUSEPPINA	TRCGPP72C71H348Y

Tutti rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) e dall'Avv. Cinzia Ganzerli (C.F. GNZCNZ76H61E897L) per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org; cinzia.ganzerli@mantova.pecavvocati.it);

- Ricorrenti -

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ M.I.U.R., in persona del Ministro *pro-tempore* - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione - Commissione Esaminatrice del Concorso di Ammissione al Corso di Formazione Dirigenziale, con sede in V.Le Trastevere n.76/a, Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 al seguente indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-Resistente -

E NEI CONFRONTI DI: MAURO COLAFATO, elettivamente domiciliato a Rende (CS) in via Cosenza, n. 29 - 87036, con notifica via PEC al seguente indirizzo: maurocolafato@pec.it ;

- Controinteressato-

^

PER L'ANNULLAMENTO:

1. Del Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti in quanto non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dal Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017;
2. Dell'elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 17.08.2022, nella parte in cui è stato inserito il nominativo di una candidata riammessa per effetto di un provvedimento giurisdizionale, all'esito della rettifica della graduatoria di merito, non comunicata sul sito del Ministero dell'Istruzione;
3. Dell'Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui è stato così disposto: *"si invitano i candidati utilmente collocati dalla posizione 3239 alla posizione 3270 della graduatoria di merito ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto esclusivamente tramite POLIS, a partire dalle ore 10:00 del 25/08/2022 e fino alle ore 23:59 del 26/08/2022"*, in quanto programmate sulla base della graduatoria rettificata, della quale non si conosce il relativo provvedimento, in quanto non pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
4. Dell'elenco delle ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale in data 30.08.2022, in quanto effettuate sulla base della graduatoria rettificata e non resa pubblica sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;
5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 29/10/2021:

1. Del Decreto Dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per

il personale scolastico e del relativo allegato, con il quale il Ministero resistente ha rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così decretando: *“Per le ragioni di cui in premessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e modificato con i decreti AOODPIT nn. 1229 del 7 agosto 2019, 977 e 978 del 5 agosto 2020, 986 del 6 agosto 2020, 995 del 12 agosto 2020 e 998 del 14 agosto 2020, è così rettificata, come da allegato che è parte integrante del presente decreto”*, nella parte lesiva per i ricorrenti;

2. Dell'Elenco avente ad oggetto l'assegnazione dei candidati ai ruoli regionali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 16.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;
3. Dell'avviso del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 26374 del 24.08.2021 con il quale sono state disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte lesiva per i ricorrenti;
4. Dell'elenco relativo alle ulteriori assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 30.08.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;
5. Dell'ulteriore elenco relativo alle assegnazioni dei candidati collocati nella graduatoria ai ruoli regionali del 31.08.2021, pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 01.09.2021, nella parte lesiva per i ricorrenti;
6. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 05/11/2020:

1. Del Decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione n. 23350 del 04.08.2020, con il quale veniva disposta l'assegnazione dei ricorrenti ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 977 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio di un candidato, nella parte lesiva per la ricorrente;
3. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 978 del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha proceduto alla rivalutazione del punteggio relativo ai titoli di alcuni candidati, nella parte lesiva per la ricorrente;
4. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23428 del 05.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la proroga del termine di chiusura della piattaforma Polis, nella parte lesiva per la ricorrente;
5. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 986 del 06.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, nella parte lesiva per la ricorrente;
6. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 24038 del 10.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto la chiusura del sistema Polis al giorno 10.08.2020, nella parte lesiva per la ricorrente;
7. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 995 del 12.08.2020 con il quale l'Amministrazione, in rettifica della graduatoria di merito, ha disposto la nomina di una candidata nei ruoli della Dirigenza Scolastica, nella parte lesiva per la ricorrente;
8. Del Decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 998 del 14.08.2020 e del relativo allegato con il quale l'Amministrazione ha disposto la rettifica della graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso in oggetto, nella parte lesiva per la ricorrente;
9. Del provvedimento di assegnazione ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.08.2020;
10. Del Decreto dipartimentale n. 27956 del 14.09.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali, nella parte lesiva per la ricorrente;
11. Del provvedimento di ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione in data 21.09.2020.

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo

degli interessidella ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 30/10/2019:

1. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1205 del 01.08.2019 con il quale veniva approvata la graduatoria generale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 nella parte di interesse dei ricorrenti, non dichiarati vincitori del concorso e dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 1), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. Della nota prot. n. 35372 del 01.08.2019 del MIUR di assegnazione dei vincitori del concorso in oggetto ai ruoli regionali;
3. Del Decreto Dipartimentale MIUR n. 1229 del 07.08.2019 di rettifica alla graduatoria di cui al D.D. n. 1205 del 01.08.19 per errori materiali, nella parte di interesse dei ricorrenti;
4. dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub 4), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
5. della nota MIUR prot. n. 36619 del 08.08.2019 contenente la comunicazione dei posti autorizzati dal MEF ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2019/2020;
6. della nota prot. n. 36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR, facendo seguito alla nota prot. n. 36619, disponeva l'“Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019”;
7. Della nota MIUR prot. n. 13453 del 08.08.2019 con la quale sono state rese note, tra l'altro, le sedi disponibili sulle quali procedere con la nomina dei Dirigenti Scolastici vincitori del corso-concorso nazionale di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017;
8. Della nota prot. n. 38777 del 28.08.19 con la quale sono state disposte ulteriori assegnazioni, nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice;
9. Avviso M.I.U.R. di assegnazione degli incarichi e delle sedi AOODRVE.U.0016138.03-09-2019;

10. Del D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude le ricorrenti Marina Porta e Daniela Romoli dalla immissione in ruolo;
11. D.D. n. 2500 del 22.08.2019 dell'U.S.R. della Lombardia;
12. Decreto prot. n 1595 del 21.8.2019 dell'U.S.R. Liguria nella parte in cui esclude i ricorrenti;
13. REGISTRO-UFFICIALEU.0022183.13-08-2019 della Regione Puglia nella parte in cui esclude i ricorrenti;
14. D.D. n. 845 del 20.08.2019 dell'U.S.R. Lazio nella parte in cui esclude i ricorrenti;
15. Del D.D. n. 15388 del 22.08.2019 dell'U.S.R. del Veneto di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
16. Del D.D. n. 9138 del 23.08.2019 dell'U.S.R. del Piemonte di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
17. Del D.D. n. 181 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Abruzzo di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
18. Del D.D. n. 205 del 26.08.2019 dell'U.S.R. della Basilicata di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
19. Del D.D. n. 18242 del 07.08.2019 dell'U.S.R. della Campania di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
20. Del D.D. n. 16649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. dell'Emilia Romagna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;

21. Del D.D. n. 14013 del 23.08.2019 dell'U.S.R. della Calabria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui esclude la ricorrente;
22. Del D.D. n. 1200 del 16.08.2019 dell'U.S.R. delle Marche di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
23. Del D.D. n. 401 del 22.08.2019 dell'U.S.R. dell'Umbria di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
24. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sardegna di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
25. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Friuli Venezia Giulia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
26. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. del Molise di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
27. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Toscana di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;
28. Del D.D., di data e protocollo sconosciuti, dell'U.S.R. della Sicilia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale con decorrenza 01.09.2019, nella parte in cui si escludono i ricorrenti;

Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

E DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI MOTIVI AGGIUNTI DEL 11/10/2018:

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *"Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica"* (D.M. 138/2017) nella parte in cui prevede, all'art. 3, comma 1, *"Articolazione in fasi del corso-concorso 1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; all'art. 5, comma 1, lett. d) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e di quelle selettive, ai sensi degli articoli da 8 a 12"*;

nonchè nella parte in cui all'art. 8, prevede *"Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati al concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 5, e' svolta una prova preselettiva nazionale. 2. Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, alla prova scritta di cui all'articolo 10 e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 5. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. 4. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla vertenti sulle medesime materie di cui all'articolo 10, comma 2. 5. La prova si svolge nelle sedi individuate dagli USR, eventualmente anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati. 6. I quesiti di cui al comma 4 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova 7. Lo svolgimento e la valutazione della prova preselettiva avvengono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio di cui al comma 8 e' restituito al termine della stessa. 8. Ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva e' attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata. Il punteggio così conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio. 9. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul*

sito internet del Ministero", nonché nella parte in cui non viene specificato il punteggio minimo previsto per l'accesso alla prova scritta, in violazione del principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nonché per difetto di motivazione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990.

NONCHÉ DI QUELLI CHE SONO GIÀ STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO

PRINCIPALE R.G. N. 10558/2018:

- a) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in una con l'elenco degli ammessi alle prove scritte (doc. 2), con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;
- b) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;
- c) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018), nonché degli atti e dei criteri con i quali veniva fissato il punteggio minimo di accesso alle prove scritte a punti 71,70;
- d) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti;
- e) dell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;
- f) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva stessa, e delle modalità con cui veniva predisposto il criterio numerico dei candidati che potessero accedere alla prova scritta.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio gli odierni ricorrenti impugnavano la loro esclusione dalla prova scritta del concorso per la selezione dei Dirigenti Scolastici indetta con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, per aver i medesimi ottenuto nella prova preselettiva un punteggio compreso tra 70/100 e 71,69/100, dunque inferiore a quello di 71,70, quale valutazione minima contemplata dal Bando per l'accesso alla prova scritta.
- A seguito dell'instaurazione del contenzioso per cui è causa, veniva pubblicata e poi rettificata, sempre nel mese di agosto 2019, la graduatoria di merito della procedura concorsuale in oggetto, che veniva impugnata nei termini di legge dai ricorrenti.
- Nell'anno 2021, con decreto dipartimentale n. 1357 del 12.08.2021, il Ministero dell'Istruzione procedeva ancora un volta ad una ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale del Consiglio di Stato, che veniva impugnata con motivi aggiunti dai ricorrenti.
- Il Ministero dell'Istruzione, a decorrere dall'anno 2019, ha pertanto proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di una serie di graduatorie di merito rettificata di volta in volta e pertanto impugnatte ritualmente dai candidati esclusi dalla partecipazione alle successive prove concorsuali.
- Nel corso del mese di Agosto 2022 la resistente Amministrazione, in aperta violazione di legge, ha invece rettificato ulteriormente la graduatoria di merito del concorso in oggetto,

senza però procedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come doveroso.

- A riprova di ciò è sufficiente osservare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7055/2022 pubblicata in data 09/08/2022, in relazione al ricorso promosso dalla Dott.ssa Bianca Del Regno, riconosceva la fondatezza delle censure dalla medesima sollevate, così pronunciandosi: ***"In conseguenza dell'accoglimento della censura in esame risulta illegittima e va annullata la graduatoria finale del concorso nella parte concernente la ricorrente, che dovrà quindi essere rimformulata in conseguenza del maggior punteggio spettante a quest'ultima, come sopra accertato. Deve inoltre essere annullato in via derivata il provvedimento di depennamento dalla graduatoria successivamente adottato nei confronti della medesima ricorrente. 8. In riforma della sentenza di primo grado, l'appello deve essere accolto nei termini ora esposti. La natura delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati"***.
- In conseguenza di tanto, il Ministero dell'Istruzione procedeva alla rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, come dimostrato dall'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali del 17.08.2022, del 24.08.2022 e del 30.08.2022, ove risulta difatti presente anche il nominativo della candidata Del Regno, ammessa a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato.
- È dunque evidente come la resistente Amministrazione sia incorsa in una ulteriore manifesta violazione di legge, consistita nell'aver rettificato la graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici ed aver disposto le ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali sulla base della predetta, senza aver proceduto alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento così come rettificato.
- Non solo il Ministero dell'Istruzione, sin dall'avvio della procedura concorsuale per cui è causa, ha agito violando le diverse disposizioni di legge in quanto ha elaborato le

graduatorie di merito di volta in volta rettificata pur all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata da numerose irregolarità, ma con la modifica della graduatoria operata nel corso del mese di Agosto 2022 ha del tutto omissso la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo provvedimento di rettifica, sconosciuto a tutti i consociati.

- Ancora una volta la resistente Amministrazione ha palesemente leso i diritti dei ricorrenti, attraverso la rettifica in autotutela di una graduatoria la cui conoscibilità doveva necessariamente essere estesa a tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.
- Tanto premesso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e nei successivi motivi aggiunti, avverso i provvedimenti impugnati i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ricorrono con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

CONTRARIETÀ DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA GRAVANTI IN CAPO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

È ben noto il contenzioso pendente nell'ambito del concorso in oggetto, in relazione al quale la resistente Amministrazione ha più volte ostinatamente rettificato la graduatoria di merito senza prima procedere al riesame di tutta la procedura, meritevole di essere invalidata a causa dei numerosi vizi riscontrati in sede di svolgimento della predetta.

Il Ministero dell'Istruzione non ha difatti garantito il corretto espletamento del concorso in oggetto e, ciononostante, ha rettificato in più riprese la graduatoria di merito, ritualmente impugnata di volta in volta dai ricorrenti, il cui pregiudizio si è sostanziato non solo e tanto nell'aver subito lo svolgimento di una prova in contrasto con le linee guida previste, ma anche nell'aver assistito alla pubblicazione di una graduatoria di merito formata all'esito di una procedura concorsuale viziata.

Al fine di non tediare ulteriormente l'Ecc.mo T.A.R. adito è sufficiente soltanto richiamare le numerose censure mosse con riferimento allo svolgimento delle prove del concorso in esame, laddove il Ministero dell'Istruzione ha adottato valutazioni illogiche e prive della dovuta imparzialità.

Senza tralasciare pertanto quanto ha già costituito oggetto di censura e dunque, nello specifico, la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione dei criteri individuati per lo svolgimento delle prove concorsuali, oggetto di impugnazione dei presenti motivi aggiunti è la graduatoria ulteriormente rettificata nel mese di Agosto 2022 che, oltre ad essere stata elaborata all'esito di una procedura concorsuale palesemente viziata, non è stata pubblicata sul sito istituzionale della resistente Amministrazione la quale, in tal modo, si è resa protagonista di una ulteriore grave violazione.

È noto difatti che, nell'ambito delle procedure concorsuali, incombe sulle Amministrazioni pubbliche un obbligo di trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

In particolare, l'art. 19 del predetto decreto relativo ai "Bandi di concorso" così dispone: *"1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente** aggiornati i dati di cui al comma 1. 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125"*.

Le Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenute alla pubblicazione dei dati relativi allo svolgimento delle prove concorsuali, ivi comprese le graduatorie finali aggiornate anche con l'eventuale scorrimento dei candidati risultati ulteriormente idonei.

Ciò si pone in conformità con le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy del 15.05.2014, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014 in tema di "Trasparenza sui siti web della P.A." ove, con riferimento specifico alle "Graduatorie", è così stabilito: *<<Con riguardo alla pubblicità degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali – nonché, nei casi (e con le modalità) previsti, dei risultati di prove intermedie – di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. affissione presso la sede dell'ente pubblico, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione o, per gli enti locali, all'albo pretorio) (62). Tale regime di conoscibilità, come già rilevato in passato dal Garante (63), assolve alla **funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e/o dall'ente pubblico procedente, anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive**. Anche a questo riguardo devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati (64). Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica (65), il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati (cfr. art. 22, comma 8, del Codice), ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Come già rilevato in passato dal Garante (67), al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore (per finalità diverse dalla trasparenza), le stesse possono altresì essere messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante*

l'attribuzione agli stessi di credenziali di autenticazione (es. username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto, oppure mediante utilizzo di dispositivi di autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi)>>.

Il principio di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure concorsuali rappresenta uno dei principi cardine dell'attività dell'Amministrazione, la quale si deve conformare a quanto espresso dall'art. 1 della legge n. 241/90 che così sancisce: *<< L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di **pubblicità e di trasparenza**, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario>>.*

La resistente Amministrazione ha, ancora una volta, violato i principi base dell'ordinamento, non rispettando le prescrizioni contenute nella legge n. 241/90, in quanto non ha assolto i propri obblighi di pubblicità e trasparenza, che si collocano come imprescindibili in quanto posti a salvaguardia dei consociati, nel caso di specie i candidati ad una procedura concorsuale.

Nella stessa direzione, l'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 ha individuato quale "Principio generale di trasparenza" il seguente: "1. La trasparenza e' intesa come **accessibilità totale** dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di **tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.** 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente

decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione".

Il Ministero dell'Istruzione, omettendo la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata del concorso in oggetto, ha di fatto impedito ancora una volta ai candidati alla predetta procedura di poter tutelare i propri diritti, nello specifico attraverso la promozione di una attività difensiva dinanzi all'intestato Tribunale.

Soltanto attraverso l'individuazione di ulteriori provvedimenti i consociati sono venuti a conoscenza della rettifica della graduatoria di merito, effettuata con modalità irrituali e sconosciute, in aperta violazione del D. Lgs. n. 33/2013 e della legge n. 241/1990.

Difatti, si tratta di dati dei quali è in possesso la sola Amministrazione che, volutamente, non ha reso noti a tutti gli aspiranti Dirigenti Scolastici, incorrendo in una manifesta violazione degli obblighi di trasparenza sulla medesima gravanti.

È pertanto evidente che, nel caso di specie, oltre ad una manifesta irregolarità nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017, si individua una vera e propria forma di inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile, la cui violazione ha impedito la conoscibilità di atti e provvedimenti che devono essere resi pubblici.

In questa direzione si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva che, con parere n. 515/2016, ha ribadito l'importanza del principio di trasparenza in quanto <<[...] *rappresenta il fondamento della democrazia amministrativa in uno Stato di diritto, se è vero che la democrazia, secondo una celebre formula ricordata dallo stesso parere n. 515 del 24 febbraio 2016, è il governo del potere pubblico in pubblico, ma costituisce anche un caposaldo del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, quale "casa di vetro" improntata ad imparzialità, intesa non quale mera conoscibilità,*

garantita dalla pubblicità, ma anche come intelligibilità dei processi decisionali e assenza di corruzione>> (cfr. sentenza Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Adunanza Plenaria n. 10/2020).

Da tanto si evince pertanto che, ancora una volta, la resistente Amministrazione si è resa responsabile di una ulteriore grave violazione, consistita nell'aver omesso la pubblicazione di atti dovuti, ai fini della legittima conoscibilità nei confronti dei candidati ad una procedura concorsuale.

Per quanto esposto, si rileva come i diritti dei candidati alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 1259/2017 siano stati ulteriormente compromessi in primo luogo dalla predisposizione di una ulteriore graduatoria rettificata, sconosciuta ai consociati, condizione aggravata dalla mancata pubblicazione della predetta sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, in aperta violazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni.

La graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, così come ulteriormente rettificata, merita pertanto di essere annullata in quanto emessa in aperta violazione di legge e, ancora una volta, a danno di tutti i candidati alla procedura concorsuale in oggetto.

^^^

Per quanto sin qui esposto i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estendono con il presente atto l'impugnativa e propongono motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Ministero dell'Istruzione ha proceduto alla ulteriore rettifica della graduatoria di merito del concorso per Dirigenti Scolastici, nonché di tutti quelli successivi attraverso i quali ha disposto le assegnazioni regionali, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione e rassegnano le proprie

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:

NEL MERITO

ACCOGLIERE il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti e per i motivi sopra indicati.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere¹.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 17.08.2022;
2. Avviso prot. n. 30942 del 24.08.2022;
3. Elenco dei candidati assegnati ai ruoli regionali del 30.08.2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 25.10.2022

Avv. Domenico Naso



¹ Si Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

¹ Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che "il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente" (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).